

# JUGOSLAVIA<sup>1</sup>

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA

### PARTE PRIMA

#### Principi fondamentali

##### CAPITOLO I

#### LA REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA

ART. 1 — La Repubblica federativa popolare jugoslava è uno Stato popolare federativo di forma repubblicana, una comunità di popoli uguali nei diritti i quali, in virtù del diritto dei popoli di disporre di loro stessi, ivi compreso il diritto di secessione, hanno espresso la loro volontà di vivere insieme in uno Stato federativo.

ART. 2 — La Repubblica federativa popolare jugoslava comprende: la Repubblica popolare serba, la Repubblica popolare croata, la Repubblica popolare slovena, la Repubblica popolare della Bosnia-Erzegovina, la Repubblica popolare macedone e la Repubblica popolare del Montenegro.

La Repubblica popolare serba comprende la regione autonoma di Vojvodina e il distretto autonomo di Kosovo-Metohija.

ART. 3 — Lo stemma della Repubblica federativa popolare jugoslava raffigura un campo bordato di spighe di grano legate in basso da un nastro recante la data: « 29-XI-1943 ». Fra le estremità superiori delle spighe trovasi una stella a cinque punte. In mezzo al campo, 5 fiaccole inclinate le cui fiamme si riuniscono in una sola.

<sup>1</sup> Dalla prima alla seconda guerra mondiale, la Jugoslavia ha avuto successivamente due Costituzioni. La prima, di tipo democratico, è stata promulgata il 28 giugno 1921; quella che la sostituì era una Costituzione di tipo autoritario.

Durante l'occupazione della Jugoslavia da parte delle truppe dell'Asse (1940-1944), funzionarono parallelamente due poteri: il *Governo di Londra*, composto degli elementi politici jugoslavi rifugiati in Gran Bretagna, e il *Consiglio antifascista di Liberazione nazionale*, governo della Resistenza all'interno.

Il Consiglio antifascista adottò, durante l'occupazione, alcune misure interessanti l'ordinamento costituzionale del paese. Fra queste va ricordato in primo luogo l'Atto del 29 novembre 1943 enunciante i principi dell'organizzazione federativa della Jugoslavia. Una importante decisione costituzionale regolava inoltre il funzionamento degli organi legislativo ed esecutivo dello Stato nei loro rapporti reciproci; essa comportava in particolare la creazione di un *Comitato di Liberazione nazionale*, la cui nomina era affidata al *Presidium del Consiglio antifascista*. Il *Comitato di Liberazione* era dichiarato responsabile dinanzi al *Consiglio antifascista*.

Dopo lunghe discussioni fra gli elementi della Resistenza e il Governo di Londra, venne firmato un accordo fra il maresciallo Tito e il signor Subasic, che rappresentavano rispettivamente le due parti. In virtù di tale accordo, venne costituito, il 9 marzo 1945, un nuovo governo, di cui il signor Subasic assumeva la presidenza, mentre i membri erano dei rappresentanti della Resistenza e dei partiti politici.

L'11 novembre 1945 il popolo jugoslavo veniva chiamato alle urne per eleggere l'Assemblea nazionale. Il fronte popolare sotto la direzione del maresciallo Tito, ottenne una larga maggioranza. Il 31 gennaio 1946, l'Assemblea nazionale votava la Costituzione che veniva in seguito modificata dalla Legge costituzionale qui appresso riportata.

## Le costituzioni europee

ART. 4 — La bandiera ufficiale della Repubblica federativa popolare jugoslava è composta di 3 colori: blu, bianco e rosso con una stella rossa a cinque punte nel centro. La proporzione fra la larghezza e la lunghezza è di uno a due. I colori della bandiera sono disposti orizzontalmente nel seguente ordine partendo dall'alto: blu, bianco, rosso. Ogni colore occupa un terzo della larghezza della bandiera. La stella ha una forma regolare a 5 punte ed è bordata d'oro (di giallo). Il centro della stella si trova nel punto di intersezione delle diagonali della bandiera. L'estremità superiore della stella penetra fino al centro del colore blu e le punte inferiori penetrano nella stessa misura nel colore rosso.

ART. 5 — La capitale della Repubblica federativa popolare jugoslava è Belgrado.

### CAPITOLO II

#### IL POTERE POPOLARE

ART. 6 — Nella Repubblica federativa popolare jugoslava ogni potere emana dal popolo e appartiene al popolo.

Il popolo manifesta il suo potere attraverso organi liberamente eletti rappresentativi del potere statale, i Comitati popolari che dai Comitati di villaggio fino alle Assemblee (*Skupcine*) delle Repubbliche popolari e fino all'Assemblea (*Skupcina*) popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava, sono nati e si sono sviluppati nella lotta nazionale liberatrice contro il fascismo e la reazione e che di tale lotta rappresentano la conquista fondamentale.

ART. 7 — Tutti gli organi rappresentativi del potere statale sono eletti dai cittadini a scrutinio segreto, in virtù di un diritto elettorale generale, uguale e diretto. In tutti gli organi del potere di Stato, i rappresentanti del popolo sono responsabili dinanzi ai loro elettori. La legge stabilirà in quali casi, in quali condizioni e in qual modo gli elettori possono revocare i loro rappresentanti popolari anche prima dello scadere del loro mandato.

ART. 8 — Gli organi del potere statale esercitano la loro autorità in virtù della Costituzione della Repubblica federativa popolare jugoslava, delle leggi delle Repubbliche popolari e delle prescrizioni generali emananti dagli organi superiori del potere statale.

Tutti gli atti degli organi amministrativi di Stato e degli organi giudiziari devono essere fondati sulla legge.

### CAPITOLO III

#### DIRITTI FONDAMENTALI DEI POPOLI E DELLE REPUBBLICHE POPOLARI

ART. 9 — La sovranità delle Repubbliche popolari che compongono la Repubblica federativa popolare jugoslava è limitata soltanto dai diritti che, con la presente Costituzione, sono devoluti alla Repubblica federativa popolare jugoslava.

La Repubblica federativa popolare jugoslava tutela e difende i diritti sovrani delle Repubbliche popolari.

La Repubblica federativa popolare jugoslava tutela la sicurezza nonché l'ordinamento sociale e politico delle Repubbliche popolari.

ART. 10 — E' contrario alla Costituzione qualsiasi atto diretto contro la sovranità, l'uguaglianza dei diritti e la libertà nazionale dei popoli della Repubblica federativa popolare jugoslava e delle loro Repubbliche popolari.

ART. 11 — Ogni Repubblica popolare ha la sua Costituzione.

La Repubblica popolare stabilisce la propria Costituzione in piena indipendenza.

La Costituzione della Repubblica popolare esprime le particolarità della Repubblica e deve essere in accordo con la Costituzione della Repubblica federativa popolare jugoslava.

ART. 12 — I limiti territoriali delle Repubbliche popolari sono fissati dalla *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava.

## Jugoslavia

I confini di una Repubblica popolare non possono essere modificati senza il suo consenso.

ART. 13 — Le minoranze nazionali esistenti nella Repubblica federativa popolare jugoslava godono del diritto al loro sviluppo culturale e al libero impiego della loro lingua, diritti che sono loro garantiti.

### CAPITOLO IV

#### ORDINAMENTO SOCIALE ED ECONOMICO

ART. 14 — I mezzi di produzione della Repubblica federativa popolare jugoslava sono sia beni nazionali comuni, vale a dire beni che appartengono allo Stato, sia beni di organizzazioni cooperative popolari, sia beni di persone private fisiche o morali.

Tutti i minerali e le altre ricchezze del sottosuolo, le acque, ivi comprese le acque minerali e curative, le fonti di energia naturale, i mezzi di comunicazione ferroviari ed aerei, le poste, i telegrafi, i telefoni e la radiodiffusione sono beni nazionali comuni.

I mezzi di comunicazione appartenenti allo Stato sono gestiti dallo Stato stesso o ceduti ad altri in gestione.

Il commercio estero è posto sotto il controllo dello Stato.

ART. 15 — Allo scopo di tutelare gli interessi vitali dei popoli, di elevare il tenore di vita nazionale e di utilizzare metodicamente tutte le possibilità e tutte le forze economiche, lo Stato orienta la vita e l'evoluzione economiche per mezzo di un piano economico generale, appoggiandosi sul settore economico di Stato nonché sul settore cooperativo e stabilendo un controllo generale sul settore privato dell'economia.

Nello stabilire il piano economico generale e il controllo economico, lo Stato si appoggia sulla collaborazione delle organizzazioni sindacali di operai e di impiegati, e delle altre organizzazioni del popolo lavoratore.

ART. 16 — I beni nazionali comuni sono il principale sostegno dello Stato nello sviluppo dell'economia nazionale.

I beni nazionali comuni sono sotto la protezione particolare dello Stato.

L'amministrazione dei beni nazionali comuni e il loro impiego sono regolati dalla legge.

ART. 17 — Lo Stato consacra una cura particolare e accorda aiuto e facilitazioni alle organizzazioni cooperative popolari.

ART. 18 — Sono garantite la proprietà privata e l'iniziativa privata nell'economia.

L'eredità della proprietà privata è garantita. Il diritto di eredità è regolato dalla legge.

Nessuno deve servirsi del diritto di proprietà privata a detrimento della comunità nazionale.

Sono vietate le organizzazioni monopolistiche private, quali cartelli, sindacati, *trusts* e organizzazioni similari creati allo scopo di dettare i prezzi, di monopolizzare i mercati e di nuocere agli interessi dell'economia nazionale.

La proprietà privata può essere limitata e espropriata, quando lo esiga l'interesse generale, ma unicamente in virtù di una legge. La legge determinerà in quali casi e in qual misura verrà accordato un indennizzo ai proprietari.

Nelle stesse condizioni, possono essere nazionalizzati da una legge taluni settori, o imprese, economici, qualora lo esiga l'interesse generale.

ART. 19 — La terra appartiene a coloro che la coltivano.

La legge determina se un ente o una persona che non coltivino la terra possano possederla e in quale misura.

Sotto nessun pretesto possono trovarsi nelle mani di privati delle grandi proprietà fondiarie.

La legge determina la superficie massima di terreno che può essere assoggettata a proprietà privata.

Lo Stato protegge e aiuta in particolare i contadini poveri o medi grazie alla sua politica economica generale, a facilitazioni creditizie e al sistema fiscale.

ART. 20 — Con misure economiche e di altro genere, lo Stato aiuta il popolo

## Le costituzioni europee

lavoratore ad associarsi e ad organizzarsi per difendersi contro lo sfruttamento economico.

Lo Stato tutela i prestatori d'opera assicurando loro in particolare il diritto di associarsi, limitando la giornata lavorativa, assicurando loro il diritto a ferie annuali pagate, controllando le condizioni di lavoro, vegliando sulle condizioni delle abitazioni e sulla sicurezza sociale.

I minorenni godono di una particolare protezione dello Stato nei rapporti di lavoro.

### CAPITOLO V

#### DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

ART. 21 — Tutti i cittadini della Repubblica federativa popolare jugoslava sono uguali dinanzi alla legge e uguali nei diritti senza distinzione di nazionalità, di razza e di confessione.

Nessun privilegio è riconosciuto alla nascita, al rango, alla condizione economica o al grado di istruzione.

E' contrario alla Costituzione e passibile di pena qualsiasi atto comportante un privilegio in favore di cittadini ovvero che limiti i diritti di cittadini, in base a una differenza di nazionalità, di razza o di religione; lo stesso dicasi di qualsiasi provocazione all'odio e alla discordia fra le nazioni, le razze o le religioni.

ART. 22 — I cittadini della Repubblica federativa popolare jugoslava sono tenuti a conformarsi alla Costituzione e alle leggi.

ART. 23 — Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di confessione, di grado d'istruzione o di luogo di residenza, che abbiano raggiunto l'età di 18 anni, godono del diritto di eleggere e di essere eletti a tutti gli organi del potere dello Stato.

I cittadini che prestano servizio nell'esercito jugoslavo hanno il diritto di eleggere e di essere eletti come tutti gli altri cittadini.

Il diritto elettorale è generale, uguale e diretto. Esso si esercita mediante scrutinio segreto.

Non gode del diritto elettorale chi sia sotto tutela, chi sia stato privato mediante sentenza giudiziaria del suo diritto elettorale, per tutta la durata della pena, e chi sia stato privato del diritto elettorale in virtù di una legge federale.

ART. 24 — Le donne sono uguali come diritti agli uomini in tutti i campi della vita pubblica, economica, politica e sociale.

Per uguale lavoro le donne hanno diritto a uguale salario degli uomini. Esse godono di una protezione particolare nei rapporti di lavoro.

Lo Stato protegge specialmente gli interessi delle madri e dei bambini, creando degli ospedali di maternità, degli asili e dei nidi d'infanzia e accordando alla madre il diritto a un periodo di riposo pagato prima e dopo il parto.

ART. 25 — Sono garantite ai cittadini la libertà di coscienza e la libertà di confessione.

La Chiesa è separata dallo Stato.

Le comunità religiose la cui dottrina non sia contraria alla Costituzione, sono libere nelle loro questioni confessionali e nello svolgimento dei riti religiosi. Le scuole religiose per la formazione dei sacerdoti sono libere, ma sono sotto la sorveglianza generale dello Stato.

E' vietata qualsiasi utilizzazione abusiva degli edifici del culto e della fede religiosa a scopo politico, nonchè l'esistenza di organizzazioni politiche a base religiosa.

Lo Stato può sovvenzionare materialmente le comunità religiose.

ART. 26 — Il matrimonio e la famiglia sono sotto la protezione dello Stato. Lo Stato determina per via legislativa lo statuto giuridico del matrimonio e della famiglia.

E' valido soltanto il matrimonio contratto dinanzi agli organi competenti dello Stato. Dopo la conclusione del matrimonio, i cittadini possono pure procedere ad un matrimonio conforme alle prescrizioni religiose.

Tutte le divergenze matrimoniali sono di competenza dei tribunali popolari.

## Jugoslavia

L'iscrizione delle nascite, dei matrimoni e dei decessi è di competenza dello Stato.

I genitori hanno nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, gli stessi obblighi o doveri che hanno nei confronti dei figli legittimi. La condizione dei figli nati fuori del matrimonio è fissata dalla legge.

I minorenni godono della protezione particolare dello Stato.

ART. 27 — La libertà di stampa, di parola, di associazione, di riunione, di adunata e di manifestazione in pubblico è garantita ai cittadini.

ART. 28 — L'inviolabilità personale del cittadino è garantita.

Nessuno può essere detenuto preventivamente più di tre giorni, senza decisione scritta motivata del tribunale o del pubblico accusatore. Il limite massimo della durata dell'arresto preventivo è determinato dalla legge.

Nessuno può essere punito per un reato o un delitto senza una condanna pronunciata dal tribunale competente, in conformità alla legge che determina la competenza giudiziaria e l'infrazione.

Le pene non possono essere stabilite e pronunciate se non in virtù della legge.

Salvo il caso di latitanza, nessuno può essere condannato senza esser stato prima ascoltato in conformità alla legge e invitato, nella maniera prescritta, a difendersi.

Le pene per infrazione alle prescrizioni giuridiche possono essere pronunciate dagli organi amministrativi dello Stato soltanto entro i limiti determinati dalla legge.

Nessun cittadino della Repubblica federativa popolare jugoslava può essere bandito dal territorio dello Stato.

L'espulsione dal domicilio è possibile solo nei casi previsti dalla legge.

Una legge federale determina in quali casi e in qual maniera i cittadini della Repubblica federativa popolare jugoslava possono essere privati della loro nazionalità.

I cittadini della Repubblica federativa popolare jugoslava godono negli Stati stranieri della protezione della Repubblica federativa popolare jugoslava.

ART. 29 — Il domicilio è inviolabile.

Nessuno può penetrare nell'abitazione o nel locale altrui, nè procedere ad una perquisizione contro la volontà del proprietario senza una decisione prevista dalla legge.

La perquisizione non può aver luogo se non in presenza di due testimoni. Ha pure il diritto di assistere alla perquisizione colui il cui appartamento o locale forma oggetto della perquisizione.

ART. 30 — Il segreto epistolare e degli altri mezzi di comunicazione è inviolabile, salvo nel caso di istruttoria penale, di mobilitazione o di stato di guerra.

ART. 31 — Nella Repubblica federativa popolare jugoslava hanno diritto d'asilo i cittadini stranieri perseguiti per la loro attività in favore dei principi democratici, della Liberazione nazionale, dei diritti del popolo lavoratore o della libertà del lavoro scientifico e culturale.

ART. 32 — Tutti i cittadini sono tenuti a lavorare secondo le loro attitudini; chiunque non dà nulla alla comunità non può nulla ricevere da essa.

ART. 33 — Nel quadro delle condizioni stabilite dalla legge, tutti i servizi pubblici sono ugualmente accessibili a tutti i cittadini.

I cittadini incaricati di pubbliche funzioni, o eletti ad un pubblico servizio, hanno il dovere di adempiere coscienziosamente la loro missione.

ART. 34 — La difesa della patria costituisce il supremo dovere e il maggiore onore di ogni cittadino.

Tradire la patria è il maggiore delitto nei confronti del popolo.

Il servizio militare è un obbligo comune a tutti i cittadini.

ART. 35 — Lo Stato garantisce agli invalidi di guerra un'esistenza decorosa e la loro rieducazione gratuita in vista del lavoro.

I figli dei combattenti caduti sui campi di battaglia e le vittime della guerra sono oggetto di sollecitudine particolare da parte dello Stato.

ART. 36 — Lo Stato veglia al miglioramento delle condizioni di salute del popolo mediante l'organizzazione e il controllo del servizio sanitario, degli ospedali, farmacie, sanatori, case di riposo e di convalescenza ed altri istituti sanitari.

Lo Stato cura l'educazione fisica del popolo, in particolare della gioventù, in

## Le costituzioni europee

vista del miglioramento della salute e dell'idoneità al lavoro, nonchè allo scopo di aumentare la potenza difensiva dello Stato.

ART. 37 — E' garantita la libertà del lavoro scientifico e artistico.

Lo Stato sostiene le scienze e le arti in vista dello sviluppo della cultura e del benessere nazionali.

I diritti d'autore sono tutelati dalla legge.

ART. 38 — Allo scopo di innalzare il livello generale della cultura della nazione, lo Stato garantisce a tutti i ceti della popolazione l'accesso alle scuole e agli altri istituti di insegnamento o di cultura.

Lo Stato rivolge particolari cure alla gioventù e ne protegge l'educazione.

Le scuole dipendono dallo Stato. La creazione di scuole private può essere autorizzata soltanto da una legge e la loro attività è controllata dallo Stato.

L'insegnamento elementare è obbligatorio a gratuito. La scuola è separata dalla Chiesa.

ART. 39 — I cittadini hanno il diritto di presentare agli organi del potere di Stato richieste e petizioni.

I cittadini hanno il diritto di presentare reclami contro le decisioni degli organi amministrativi dello Stato o contro procedimenti irregolari da parte dei funzionari.

La procedura da seguire per tali reclami sarà stabilita dalla legge.

ART. 40 — Ogni cittadino ha il diritto di ricorrere presso il tribunale competente contro quei funzionari che avessero commesso delle colpe nell'adempimento del loro servizio.

ART. 41 — Nelle condizioni previste dalla legge, i cittadini hanno il diritto di reclamare dallo Stato o dai funzionari di Stato, un indennizzo per il danno da essi subito in conseguenza di una illegalità o di una irregolarità commessa nell'adempimento di un servizio.

ART. 42 — L'obbligo di pagare le imposte è generale e proporzionato alle possibilità economiche di ciascun cittadino.

I contributi pubblici e l'esenzione dal loro pagamento sono stabiliti soltanto per legge.

ART. 43 — Allo scopo di proteggere le libertà del cittadino e l'ordinamento democratico della Repubblica federativa popolare jugoslava stabiliti dalla presente Costituzione, è proclamata illegale e passibile di pena l'utilizzazione dei diritti del cittadino in vista di provocare il cambiamento o la distruzione dell'ordine costituzionale per fini antidemocratici.

## PARTE II

### Ordinamento dello Stato

#### CAPITOLI VI-XII

(Abrogati dalla Legge costituzionale del 13 gennaio 1953).

#### CAPITOLO XIII

##### I TRIBUNALI POPOLARI

ART. 115 — Gli organi giudiziari nella Repubblica federativa popolare jugoslava sono costituiti dal Tribunale supremo della Repubblica federativa popolare jugoslava; dai tribunali supremi delle Repubbliche e regioni autonome; dai tribunali dipartimentali e circondariali.

Una legge federale stabilisce l'ordinamento e la competenza dei tribunali militari.

Tribunali speciali possono essere creati mediante una legge per determinate categorie di controversie.

ART. 116 — I tribunali amministrano la giustizia in piena indipendenza e giudicano in conformità alla legge.

## Jugoslavia

I tribunali sono, in ogni grado di istanza, separati dall'amministrazione.

I tribunali superiori hanno, entro i limiti della legge, un diritto di sorveglianza sui tribunali inferiori.

ART. 117 — I tribunali amministrano la giustizia in nome del popolo.

ART. 118 — I dibattiti giudiziari sono, in linea di massima, pubblici.

Le decisioni di un tribunale non possono essere modificate se non dal tribunale competente dell'istanza superiore.

Il diritto di difesa dinanzi al tribunale è garantito all'imputato.

ART. 119 — In linea di principio, le sentenze sono pronunciate dai tribunali costituiti in Camere.

La Camera del tribunale circondariale e quella del tribunale dipartimentale, quando giudicano in prima istanza, sono composte di giudici e di giurati, che hanno voti uguali nel giudizio.

ART. 120 — I procedimenti dinanzi ai tribunali si svolgono nella lingua della Repubblica, della regione autonoma o del distretto autonomo in cui ha sede il tribunale. I cittadini che ignorano la lingua usata nel procedimento possono servirsi della loro lingua. È garantito ai cittadini il diritto di prender visione di tutti gli atti giudiziari e di seguire i dibattiti del tribunale per mezzo di un traduttore.

ART. 121 — I giudici del Tribunale supremo della Repubblica federativa popolare jugoslava sono eletti e revocati dalla *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava in seduta comune delle due Camere.

I giudici del Tribunale supremo delle Repubbliche o regioni autonome sono eletti e revocati dalla *Skupcina* popolare della Repubblica o della regione autonoma.

I giudici e i giurati dei tribunali dipartimentali nei dipartimenti o nelle città sono eletti e revocati dal Comitato popolare del dipartimento o della città.

I giudici e i giurati dei tribunali circondariali nei circondari o nelle città sono eletti e revocati dal Comitato popolare del circondario o della città.

ART. 122 — Il Tribunale supremo della Repubblica federativa popolare jugoslava è il più alto organo giurisdizionale della Repubblica federativa popolare jugoslava.

Una legge federale determina i casi in cui il Tribunale supremo della Repubblica federativa popolare jugoslava giudicherà in prima istanza e quelli in cui giudicherà in seconda istanza.

ART. 123 — Il Tribunale supremo della Repubblica federativa popolare jugoslava giudica della legalità delle decisioni esecutive di tutti i tribunali della Repubblica federativa popolare jugoslava dal punto di vista dell'applicazione delle leggi federali.

I tribunali supremi delle Repubbliche e regioni autonome esaminano la legalità delle decisioni esecutive di tutti i tribunali della Repubblica o della regione autonoma.

## CAPITOLO XIV

### IL PUBBLICO MINISTERO

ART. 124 — Il pubblico ministero è l'organo della *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava che ha il compito di vegliare alla stretta applicazione della legge da parte di tutti i ministeri e degli altri organi e enti amministrativi che sono loro subordinati nella Repubblica federativa popolare jugoslava e nelle Repubbliche popolari, nonché da parte dei funzionari e di tutti i cittadini.

ART. 125 — Il pubblico accusatore della Repubblica federativa popolare jugoslava e i suoi sostituti sono eletti e revocati dalla *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava in seduta comune delle due Camere.

I pubblici accusatori delle Repubbliche popolari e i loro sostenitori sono nominati e revocati dal pubblico accusatore della Repubblica federativa popolare jugoslava.

I pubblici accusatori delle regioni autonome, distretti autonomi, distretti, dipartimenti e circondari, sono nominati e revocati dal pubblico accusatore della Repubblica, subordinatamente all'approvazione del pubblico accusatore della Repubblica federativa popolare jugoslava.

## Le costituzioni europee

ART. 126 — I pubblici accusatori sono indipendenti nella loro attività e sono soggetti unicamente al pubblico accusatore della Repubblica federativa popolare jugoslava.

ART. 127 — I pubblici accusatori hanno il diritto di presentare richieste e ricorsi, di promuovere una pubblica azione, il diritto di intervento legale in un procedimento giudiziario e amministrativo, il diritto di agire in sede penale, nonché il diritto di promuovere appello, nell'interesse della legge, contro decisioni esecutive dei tribunali e degli organi amministrativi.

ART. 128 — L'accusatore militare dell'esercito jugoslavo e gli altri accusatori militari sono nominati dal comandante supremo dell'esercito jugoslavo.

Una legge federale determinerà l'ordinamento e la competenza del pubblico ministero militare.

### CAPITOLO XV

(Abrogato dalla legge costituzionale del 13 gennaio 1953).

### CAPITOLO XVI

ART. 134 — L'esercito jugoslavo è la forza armata della Repubblica federativa popolare jugoslava. Suo compito è quello di garantire e di difendere l'indipendenza dello Stato e la libertà del popolo. Esso è il custode dell'inviolabilità delle frontiere dello Stato e serve al mantenimento della pace e della sicurezza.

ART. 135 — Il comandante supremo dell'esercito jugoslavo è nominato dalla *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava in seduta comune delle due Camere. Il comandante supremo ha la direzione di tutte le forze militari e armate della Repubblica federativa popolare jugoslava.

### PARTE III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 136 — Nel giorno dell'entrata in vigore della Costituzione, cessano dall'essere in vigore tutte le leggi e altre disposizioni giuridiche che siano contrarie alla Costituzione.

Le decisioni, leggi e decreti confermati dalla risoluzione del 1° dicembre 1945, rimangono in vigore in attesa che sia definitivamente statuito in merito ad esse.

Le Commissioni legislative delle due Camere della *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava sono competenti ad esaminare, entro un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della Costituzione, tutte le decisioni, leggi e decreti confermati dalla risoluzione del 1° dicembre 1945, di armonizzarle con la Costituzione e di proporre dei progetti di legge specificanti quali di queste decisioni, leggi e decreti sono in vigore senza modificazioni ovvero di proporre dei progetti di legge che modifichino o completino tali decisioni, leggi e decreti. Tali progetti di legge, presentati dai Comitati legislativi delle due Camere della *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava, saranno proclamati leggi mediante decreto del Presidium della *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava e sottoposti per l'approvazione alla *Skupcina* popolare della Repubblica federativa popolare jugoslava nella sua prima sessione regolare. Proposte concernenti l'adattamento alla Costituzione delle decisioni, leggi e decreti saranno presentate alle commissioni legislative in tempo utile dal Presidente del governo della Repubblica federativa popolare jugoslava.

ART. 137 — Tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che siano state iscritte nelle liste elettorali per le elezioni alla *Skupcina* costituente rimangono in possesso del loro diritto elettorale.

ART. 138 — Taluni ministeri attualmente esistenti i quali non siano stati previsti dalla Costituzione come doventi far parte del governo della Repubblica federativa popolare jugoslava, possono rimanere nel governo fino a quando non sia

## Jugoslavia

stato statuito in merito ad essi in conformità all'art. 74, a linea 15 della Costituzione.

ART. 139 — La Costituzione entra in vigore al momento della sua proclamazione in seduta comune delle due Camere della *Skupcina* costituente.

Fatto a Belgrado, capitale della Repubblica federativa popolare jugoslava, il 31 gennaio 1946.

# LEGGE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA

## I

### LA REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA

ART. 1 — La Repubblica federativa popolare di Jugoslavia è uno Stato federale democratico socialista di popoli sovrani e di pari diritti.

ART. 2 — Nella Repubblica federativa popolare di Jugoslavia tutto il potere appartiene al popolo lavoratore.

Il popolo lavoratore esercita il potere e gestisce gli affari sociali attraverso i propri rappresentanti nei comitati popolari e nelle assemblee popolari, nei consigli operai e negli altri organi autonomi, nonchè direttamente mediante le elezioni, le revocche, i referendum, i comizi degli elettori, i consigli dei cittadini, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e alla magistratura e altre forme di gestione diretta.

ART. 3 — I comitati popolari sono gli organi fondamentali del potere del popolo lavoratore e i massimi organi del potere del comune, città e distretto.

Alla Federazione spettano soltanto i diritti stabiliti dalla costituzione federale e alle Repubbliche popolari soltanto i diritti stabiliti dalle costituzioni repubblicane.

ART. 4 — La proprietà sociale dei mezzi di produzione, l'autogestione dei produttori nell'economia e l'autonomia del popolo lavoratore nel comune, città o distretto costituiscono la base dell'ordinamento sociale e politico del paese.

È garantita l'autonomia del popolo lavoratore nel campo dell'istruzione, della cultura e dei servizi sociali. L'autogestione dei produttori e del popolo lavoratore viene realizzata in accordo con gli interessi sociali generali espressi nella legge e in altre decisioni degli organi di rappresentanza del popolo lavoratore, le assemblee popolari e i comitati popolari.

ART. 5 — Sono garantiti:

1) la libera associazione del popolo lavoratore in vista della realizzazione degli interessi democratici comuni di carattere politico, economico, sociale, scientifico, culturale, artistico, professionale, sportivo e di altri interessi comuni;

2) le libertà individuali e gli altri diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino;

3) il diritto al lavoro.

ART. 6 — L'autogestione dei produttori nell'economia consiste particolarmente:

1) nel diritto delle collettività di lavoro di gestire le organizzazioni economiche direttamente ed attraverso i consigli operai, le assemblee delle cooperative contadine ed altri organi di rappresentanza, che essi eleggono e revocano da soli;

2) nel diritto dei produttori di essere eletti negli organi di rappresentanza delle organizzazioni economiche;

3) nel diritto dell'organizzazione economica di stabilire in modo autonomo i propri piani economici;

4) nel diritto dell'organizzazione economica di disporre in modo autonomo, una volta adempiuti gli obblighi sociali, del reddito dell'organizzazione, in modo che alla organizzazione viene ad essere garantito un minimo stabilito dalla legge;

5) nel diritto dell'organizzazione economica di fissare nei limiti del proprio reddito i guadagni dei lavoratori, pur essendo garantiti loro per legge dei salari minimi tratti dalle risorse della società.

6) nel diritto dei produttori di fissare, attraverso i propri rappresentanti nei consigli dei produttori, i mezzi materiali per il sopperimento dei fabbisogni della collettività e di deliberare sull'impiego di questi mezzi.

## Le costituzioni europee

I produttori realizzano i diritti di autogestione in base alla costituzione e alle leggi e nel quadro dei piani sociali. Le collettività di lavoro conseguono i diritti di autogestione all'atto stesso della fondazione dell'organizzazione economica.

Art. 7 — L'autonomia del popolo lavoratore nel comune, città e distretto consiste particolarmente:

1) nel diritto dei cittadini di eleggere e di revocare i propri rappresentanti al comitato popolare del comune e al consiglio distrettuale e cittadino, nonché nel diritto dei produttori di eleggere e revocare i propri rappresentanti al consiglio dei produttori del comitato popolare del distretto e della città;

2) nel diritto dei cittadini e dei produttori di essere eletti nel comitato popolare;

3) nel diritto dei cittadini di partecipare direttamente all'esercizio del potere mediante i referendum, i comizi degli elettori, i consigli dei cittadini, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione ed alla magistratura ed altre forme di amministrazione diretta;

4) nel diritto del comitato popolare di regolare in modo autonomo gli affari d'interesse generale per la collettività nel settore della vita economica, sociale e culturale del comune e nello sviluppo del comune, città o distretto, appoggiandosi sulle organizzazioni economiche, sugli enti, sulle associazioni e sull'iniziativa dei cittadini;

5) nel diritto del comitato popolare di disporre in modo autonomo della parte del reddito che le organizzazioni economiche assegnano al comune, città e distretto di concerto con il piano sociale federale e repubblicano;

6) nel diritto del comitato popolare ad una percentuale fissata per legge dell'imposta e all'introduzione dell'imposta locale e dell'autocontributo locale;

7) nel diritto del comitato popolare di stabilire in modo autonomo il suo bilancio e il suo piano sociale;

8) nell'esercizio dei diritti del comitato popolare determinati dalla legge nei confronti delle organizzazioni economiche sul suo territorio;

9) nel controllo del comitato popolare sulla gestione del patrimonio popolare generale.

10) nel diritto del comune e città di gestire tutti i terreni e stabili che sono patrimonio popolare generale in quanto tale diritto non spetti ad altri organi statali, organizzazioni economiche, enti e collettività;

11) nel diritto del comitato popolare di eleggere e di esonerare i giudici dei tribunali distrettuali e circondariali;

12) nel diritto del comitato popolare di costituire ed eleggere i propri organi e di nominare i funzionari del comitato;

13) nel diritto del comitato popolare di stabilire per statuto la propria organizzazione e il proprio funzionamento;

14) nel mantenimento dell'ordine e della quiete nel territorio del comune, città e distretto.

Il comitato popolare esercita il potere in base e nel quadro della Costituzione e delle leggi.

Art. 8 — Gli organi statuali delle repubbliche popolari hanno nei confronti dei comitati popolari diritti fissati dalla legge.

Gli organi delle repubbliche popolari hanno il diritto di controllo per quanto concerne la legalità del lavoro dei comitati popolari.

Con il piano sociale repubblicano vengono assegnati alla Repubblica popolare soltanto quei mezzi finanziari, determinati dalla legge, che servono per la realizzazione di affari di competenza della Repubblica, per l'aiuto alle città e ai distretti e per l'aiuto agli enti e alle organizzazioni economiche di interesse generale per tutta la Repubblica. Soltanto per legge si possono costituire nel comune, città e distretto, per l'espletamento di affari di competenza della Federazione o della Repubblica popolare, organi amministrativi direttamente subordinati agli organi federali o repubblicani dell'amministrazione.

Art. 9 — La Federazione ha i seguenti diritti e doveri:

1) tutela l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Stato federale;

2) organizza le forze armate e la difesa del paese;

3) tutela l'ordinamento sociale e politico;

4) tutela l'unità e l'uguaglianza dei popoli della Jugoslavia;

## Jugoslavia

- 5) stabilisce e mantiene i rapporti internazionali;
- 6) assicura l'unità dell'ordinamento sociale socialista e del sistema giuridico;
- 7) assicura l'unità del sistema economico e lo sviluppo pianificato dell'economia nazionale quale complesso;
- 8) assicura l'autogestione dei produttori nell'economia e l'autonomia del popolo lavoratore nel comune, città e distretto e nelle istituzioni locali;
- 9) assicura la libertà e i diritti democratici dei cittadini e la loro parità di diritti indipendentemente dalla nazionalità, razza e confessione religiosa;
- 10) assicura la legalità, l'applicazione uniforme delle leggi federali e l'unità del sistema della magistratura.

Gli organi statuali federali esercitano i diritti e assolvono i doveri della Federazione in conformità alla competenza loro assegnata dalla Costituzione.

I comitati popolari o gli organi statuali repubblicani applicano direttamente le leggi federali.

Gli organi federali applicano direttamente le leggi federali ed espletano altre mansioni esecutive soltanto nel campo dei diritti e dei doveri esclusivi della Federazione determinati dalla Costituzione nonchè quando tale esecuzione è affidata alla competenza della Federazione per legge, sulla base dei suoi diritti e doveri.

ART. 10 — Il territorio della Repubblica federativa popolare jugoslava è costituito dai territori delle Repubbliche popolari e costituisce un territorio statale economico e doganale unico.

La circolazione delle merci in tutto il paese è libera e non può venire limitata con alcun atto di un organo statale repubblicano o di un comitato popolare.

Gli atti ed i documenti amministrativi e giudiziari degli organi statali di una Repubblica popolare hanno uguale validità nelle rimanenti Repubbliche.

ART. 11 — Le leggi federali e gli altri atti degli organi federali vengono applicati in tutto il territorio dello Stato federale.

In caso di dissenso tra la legge federale e la legge repubblicana, viene applicata direttamente la legge federale, ma le Repubbliche popolari possono promuovere un procedimento per la verifica della concordanza della legge federale e repubblicana con la costituzione federale.

ART. 12 — Per i cittadini della Repubblica federativa popolare jugoslava esiste la cittadinanza federale unica.

Ogni cittadino di una Repubblica popolare è contemporaneamente cittadino della Repubblica federativa popolare jugoslava.

Il cittadino di una Repubblica popolare gode in ogni Repubblica popolare gli stessi diritti dei cittadini di questa.

## II

### GLI ORGANI DEL POTERE FEDERALE

#### A) *L'Assemblea popolare federale*

#### 1

##### 1. *I diritti dell'Assemblea*

ART. 13 — L'Assemblea popolare federale è rappresentante della sovranità popolare ed il massimo organo del potere nella Federazione.

L'Assemblea popolare federale esercita i propri diritti e doveri in base e nel quadro della Costituzione.

ART. 14 — L'Assemblea popolare federale esercita i diritti della Federazione, direttamente e attraverso il Presidente della Repubblica ed il Consiglio esecutivo federale, quali suoi organi esecutivi. Determinate mansioni esecutive vengono espletate dagli organi federali dell'amministrazione a seconda delle direttive o sotto il controllo del Consiglio esecutivo federale.

Il Tribunale supremo federale e gli altri tribunali federali esercitano i diritti della Federazione nel settore giudiziario in base alle leggi federali.

## Le costituzioni europee

ART. 15 — Nell'esclusiva competenza dell'Assemblea popolare federale rientrano:

- 1) la modifica della Costituzione;
- 2) l'elezione e l'esonero del Presidente della Repubblica;
- 3) l'elezione e l'esonero dei membri del Consiglio esecutivo federale;
- 4) l'elezione e l'esonero dei giudici del Tribunale supremo federale;
- 5) la legislazione federale:

a) *Legislazione esclusiva*: le libertà individuali e gli altri diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, la cittadinanza federale, lo stato personale del cittadino, le assicurazioni sociali, i diritti patrimoniali, i diritti d'autore; i brevetti, marchi, campioni, modelli; la determinazione del contributo sociale e dell'imposta, le dogane, la moneta, il sistema di credito; le banche e le attività finanziarie, le divise, i prestiti pubblici; le cambiali, gli assegni ed altri metodi di pagamento; il codice marittimo, le assicurazioni, i pesi e misure, i bolli, il codice penale, la procedura civile e amministrativa generali, il contenzioso amministrativo; l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, l'ordinamento della magistratura e dell'arbitrato, la pubblica accusa, l'avvocatura; le questioni della difesa nazionale, dei rapporti esteri e altre questioni d'esclusiva competenza della Federazione; gli invalidi di guerra; l'elezione dei deputati all'Assemblea popolare federale e la loro revoca.

b) *Legislazione fondamentale*: la gestione pianificata dell'economia nazionale, le organizzazioni economiche, il traffico, le comunicazioni e strade e i beni in uso generale; i bilanci, il contributo sociale, le imposte ed altri tributi; lo sfruttamento delle ricchezze e delle forze naturali; il lavoro, le associazioni, le riunioni, la famiglia, il patrimonio e la tutela; le misure per la lotta contro le malattie infettive e per la tutela della salute della popolazione e della vita dei cittadini che interessano tutto il paese; i funzionari dell'amministrazione statale, la pubblica avvocatura, le infrazioni.

c) *Legislazione generale*: l'organizzazione del potere, l'istruzione e la cultura, la salute della popolazione e la politica sociale, nonché altri settori, quando ciò riveste interesse generale per tutte le Repubbliche popolari.

6) Adozione del piano sociale federale e del bilancio federale; approvazione del bilancio con l'esecuzione del piano sociale federale e approvazione del rendiconto consuntivo federale;

7) Decisioni sull'indirizzo della politica estera, della politica economica e su altre questioni fondamentali e misure di politica interna nel quadro dei diritti della Federazione;

8) Proclamazione dello stato di guerra e stipulazione della pace; ratifica dei trattati internazionali di assistenza politica o militare e dei trattati internazionali che esigono l'emanazione di nuove leggi e la modifica di quelle vigenti;

9) Approvazione delle modifiche di confine tra le Repubbliche popolari che queste propongono d'accordo e soluzione delle vertenze attinenti la loro delimitazione;

10) Pareri sulla concordanza tra le costituzioni repubblicane e le leggi repubblicane e federali e la Costituzione federale;

11) Amnistia per reati penali determinati dalla legge federale. L'Assemblea emana dichiarazioni e mozioni nelle questioni di competenza della Federazione e in merito ad altre questioni che rivestono interesse generale per lo Stato federale. L'Assemblea emana raccomandazioni per l'attività degli organi statali, degli enti amministrativi e delle organizzazioni economiche.

ART. 16 — Nel campo della legislazione federale esclusiva le Repubbliche popolari possono emanare leggi soltanto e qualora siano all'uopo appositamente autorizzate dalla legge federale.

Nel campo in cui è emanata una legge fondamentale federale la Repubblica popolare può emanare proprie leggi complementari.

La legge generale determina i principi della legislazione delle Repubbliche popolari e può venir applicata direttamente soltanto finchè nel corrispondente campo non esiste la legge repubblicana. Le Repubbliche popolari emanano le proprie leggi in conformità ai principi della legge generale.

In tutti i rimanenti campi le Repubbliche popolari emanano le proprie leggi in modo autonomo.

La Repubblica federale può legiferare in modo autonomo nei settori della legi-

slazione fondamentale federale e di quella generale qualora non esista una legge federale. Con l'emanazione della legge federale cessano di aver valore le disposizioni della legge repubblicana che si riferiscono a questioni regolate con la legge fondamentale.

Hanno diritto di presentare all'Assemblea popolare federale richiesta di pareri sulla concordanza della legge repubblicana e federale con la costituzione federale, il Consiglio esecutivo federale, il Tribunale supremo federale, l'Assemblea popolare ed il Consiglio esecutivo della Repubblica popolare, l'organo di rappresentanza della provincia autonoma e della regione autonoma, il Comitato popolare del distretto o della città, nonchè le organizzazioni economiche interessate e gli enti autonomi.

ART. 17 — Nel piano sociale federale viene assicurato lo sviluppo dell'economia nazionale nel suo complesso e viene stabilita la ripartizione fondamentale del reddito nazionale della Repubblica federativa popolare jugoslava.

Con il piano sociale federale vengono assegnati alla Federazione soltanto quei mezzi finanziari determinati dalla legge, che servono per l'esecuzione degli affari di competenza della Federazione, per l'assicurazione del normale sviluppo economico e per l'aiuto alle regioni arretrate del paese.

Con il bilancio, federale vengono determinati e ripartiti i mezzi finanziari per l'esecuzione degli affari di competenza della Federazione e per l'attività dei suoi organi ed istituzioni.

ART. 18 — L'Assemblea popolare federale può decidere che una proposta di legge, prima o dopo la sua approvazione oppure qualche altra questione di competenza della Federazione, venga portata dinanzi agli elettori per la deliberazione (referendum).

Può proporre il referendum un quinto dei membri di una Camera, il Consiglio delle nazionalità, nonchè il Consiglio esecutivo federale.

La decisione presa dagli elettori è vincolante. Per due anni dall'avvenuto referendum non può essere emanata una legge nè altro atto contrario alla decisione dell'elettorato.

Sul referendum verrà emanata una legge a parte.

ART. 19 — Le leggi federali vengono emanate e pubblicate nelle lingue di tutte le Repubbliche popolari.

Le leggi vengono pubblicate nel bollettino ufficiale ed entrano in vigore otto giorni dopo la pubblicazione qualora con la legge stessa non sia stato stabilito diversamente.

ART. 20 — Le leggi non possono avere effetto retroattivo, tranne che nella legge ciò non sia espressamente previsto.

La legge penale può avere effetto retroattivo soltanto se è più mite per il colpevole.

ART. 21 — L'Assemblea popolare federale viene eletta per un periodo di quattro anni.

In caso di guerra o di altre circostanze straordinarie, l'Assemblea può prolungare la durata del suo mandato per il tempo per cui perdura tale situazione.

L'Assemblea può decidere il proprio scioglimento anche prima dello scadere del periodo per il quale è stata eletta.

ART. 22 — Le elezioni per l'Assemblea popolare federale debbono essere indette prima dello scadere dell'ultimo giorno del periodo per il quale l'Assemblea è stata eletta. Se il mandato dell'Assemblea viene prorogato, le elezioni debbono venire indette non appena cessano le circostanze in conseguenza delle quali è stato prorogato il mandato.

Dal giorno dello scioglimento dell'Assemblea popolare federale fino al giorno delle elezioni, non debbono trascorrere più di tre mesi, nè meno di due mesi.

ART. 23 — Possono presentare una proposta per la modifica della Costituzione 20 membri di una Camera, il Consiglio delle nazionalità, nonchè il Consiglio esecutivo federale.

L'Assemblea delibera in precedenza a maggioranza di voti in ogni Consiglio sull'opportunità di accingersi alla decisione in merito alla proposta per la modifica della Costituzione.

La modifica della Costituzione è approvata se per essa votano i tre quinti dei membri di ogni Consiglio.

## Le costituzioni europee

### 2. - La struttura dell'Assemblea popolare federale

#### a) Le Camere dell'Assemblea

ART. 24 — L'Assemblea popolare federale è composta da due Camere: il Consiglio federale e il Consiglio dei produttori.

ART. 25 — Costituiscono il Consiglio federale deputati popolari eletti dai cittadini nei distretti e nelle città a suffragio universale, uguale e diretto, e deputati popolari eletti nel novero dei propri membri dai Consigli delle Repubbliche, dal Consiglio della provincia autonoma e da quello della regione autonoma.

Costituiscono il Consiglio dei produttori i deputati popolari eletti dai produttori occupati nella produzione, nei trasporti e nel commercio proporzionalmente alla partecipazione dei settori economici alla produzione sociale complessiva della Repubblica federale popolare di Jugoslavia.

ART. 26 — I cittadini dei distretti e città eleggono i deputati per il Consiglio federale sulla base di un deputato per ogni 60 mila abitanti.

ART. 27 — Il Consiglio di ogni Repubblica popolare elegge per il Consiglio federale dieci deputati, il Consiglio provinciale della provincia autonoma sei e il Consiglio regionale della regione autonoma quattro deputati.

Qualora nel corso del periodo per il quale l'Assemblea popolare federale è stata eletta si addivenga ad una nuova elezione dell'organo di rappresentanza della Repubblica popolare, della provincia autonoma o della regione autonoma, il nuovo organo di rappresentanza effettuerà una nuova elezione dei deputati per il Consiglio federale.

ART. 28 — Gli operai e gli impiegati delle imprese economiche ed i membri delle cooperative contadine, nonchè gli artigiani e gli operai artigianali eleggono i deputati per il Consiglio dei produttori quali rappresentanti delle proprie organizzazioni economiche.

Nel Consiglio dei produttori i deputati vengono eletti sulla base di uno per ogni 70 mila abitanti produttori.

ART. 29 — I produttori industriali, agricoli ed artigianali eleggono ognuno separatamente nell'ambito del proprio gruppo di produttori i deputati per il Consiglio dei produttori.

Il gruppo industriale comprende gli operai e gli impiegati occupati nell'industria, nelle miniere, nell'agricoltura, nell'edilizia, nei trasporti, nel commercio, nell'industria alberghiera e nelle attività comunali.

Il gruppo agricolo comprende i contadini che sono membri delle cooperative contadine e gli impiegati dei demani agricoli.

Il gruppo artigianale comprende i lavoratori occupati nell'artigianato.

Hanno il diritto di eleggere i deputati per il Consiglio dei produttori i produttori che godono del diritto elettorale generale.

Ogni gruppo di produttori elegge un numero di deputati proporzionale alla partecipazione del gruppo alla produzione sociale complessiva della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia fissato nel piano sociale federale per l'anno in corso.

Nel quadro di ogni gruppo di produttori i deputati vengono eletti in base al principio di un deputato per un pari numero di abitanti produttori.

ART. 30 — Nei distretti e nelle città può essere eletto membro del Consiglio federale ogni cittadino che goda del diritto elettorale generale.

Può essere eletto membro del Consiglio dei produttori ogni produttore che goda del diritto elettorale generale ed appartenga al gruppo di produttori nell'ambito del quale viene eletto il deputato.

A membro del Consiglio dei produttori può essere eletto anche il funzionario sindacale eletto come tale da parte dei produttori.

Il deputato che cessa permanentemente di essere produttore o cambia gruppo di produttori cessa dal mandato.

ART. 31 — I deputati popolari eletti nei distretti e nelle città divengono di diritto membri del Consiglio distrettuale, o cittadino del comitato popolare del distretto, o della città nel cui territorio sono stati eletti. I deputati popolari eletti nel Consiglio dei produttori divengono di diritto i membri del Consiglio dei produttori del Comitato popolare del distretto, o della città nel cui territorio sono stati eletti.

Jugoslavia

ART. 32 — Gli elettori hanno il diritto di revocare il deputato popolare.

ART. 33 — L'elezione e la revoca del deputato popolare viene effettuata mediante votazione segreta.

ART. 34 — Il Consiglio federale e il Consiglio dei produttori partecipano su piede di parità:

1) alle deliberazioni sulla modifica della Costituzione;  
2) alla determinazione del piano sociale federale e del bilancio federale; all'approvazione del bilancio consuntivo sulla realizzazione del piano sociale federale e del consuntivo del bilancio federale;

3) all'emanazione delle leggi esclusivamente federali sulla moneta, sul sistema di credito, sulle banche e sul funzionamento del sistema finanziario; sulle assicurazioni sociali, sul codice patrimoniale, sui brevetti, marchi, campioni e modelli; sulla determinazione del contributo sociale e delle imposte, sulle dogane, sulle divise, sulle cambiali, sugli assegni e sugli altri mezzi di pagamento, sulle assicurazioni, sugli *standard*, sull'elezione e sulla revoca dei deputati popolari;

4) all'emanazione delle leggi fondamentali sulla gestione pianificata dell'economia nazionale, sulle organizzazioni economiche, sul traffico e sulle comunicazioni, sui bilanci, sul contributo sociale, sulle imposte e sugli altri tributi, sullo sfruttamento delle ricchezze e forze naturali e sul lavoro;

5) alla ratifica delle leggi generali nei settori dell'economia, del lavoro e delle assicurazioni sociali;

6) all'emanazione di pareri sulla concordanza della Costituzione delle Repubbliche con la Costituzione federale, nonchè sulla concordanza della legge repubblicana e federale, qualora entrambe le Camere abbiano partecipato all'emanazione delle leggi federali;

7) alla deliberazione sull'indizione di referendum in questioni pertinenti all'economia, al lavoro e alle assicurazioni sociali;

8) alla deliberazione sulla proroga del mandato dell'Assemblea, nonchè all'accertamento che sono cessate le circostanze in conseguenza delle quali è stato prorogato il mandato dell'Assemblea, nonchè infine alla deliberazione in merito allo scioglimento dell'Assemblea;

9) alla deliberazione sulle indennità parlamentari e sugli emolumenti del presidente, del vicepresidente e del segretario dell'Assemblea federale popolare, del Presidente della Repubblica e dei membri del Consiglio esecutivo federale;

10) all'emanazione di dichiarazioni e mozioni in merito a questioni pertinenti all'economia, al lavoro e alle assicurazioni sociali.

ART. 35 — Il Consiglio federale e il Consiglio dei produttori tengono le loro sessioni separatamente.

La proposta di legge alla cui emanazione partecipano su piede di parità entrambe le Camere può essere presentata all'una o all'altra Camera.

Le Camere possono decidere di esaminare in seduta comune singole proposte di legge o altre questioni alla cui soluzione partecipano entrambe le Camere, ma la votazione in merito alle proposte di legge viene effettuata nella seduta di ogni camera separatamente.

ART. 36 — L'Assemblea popolare federale esercita in seduta comune di entrambe le Camere le seguenti funzioni:

- 1) elegge ed esonera il Presidente della Repubblica;
- 2) elegge ed esonera i membri del Consiglio esecutivo federale;
- 3) elegge ed esonera il presidente, i vicepresidenti ed il segretario dell'Assemblea popolare federale;
- 4) elegge ed esonera i giudici del Tribunale supremo federale;
- 5) elegge ed esonera i membri dei comitati e delle commissioni dell'Assemblea;
- 6) proclama la modifica della Costituzione.

ART. 37 — Tutti gli affari di competenza dell'Assemblea popolare federale, alla cui soluzione non partecipano su piede di parità o in comune entrambe le Camere, oppure in merito ai quali non delibera il solo Consiglio dei produttori, vengono decisi dal solo Consiglio federale.

I membri del Consiglio dei produttori hanno il diritto di proporre al Consiglio federale emendamenti ai progetti di legge sui quali delibera il solo Consiglio fede-

## Le costituzioni europee

rale, nonchè di avanzare proposte per la modifica delle leggi in vigore emanate dal solo Consiglio federale.

ART. 38 — I progetti di legge e altri atti alla cui emanazione partecipano su piede di parità entrambe le Camere, vengono approvati qualora in entrambe le Camere vengono votati in un testo identico.

Ogni Camera ha il diritto di proporre modifiche ai progetti di legge o altri atti già votati nell'altra Camera. Il progetto così modificato ritorna alla Camera dalla quale proveniva.

Qualora le Camere non si accordino in merito al testo della legge, verrà designata una commissione comune, composta da un numero eguale di membri di entrambe le Camere onde raggiungere l'accordo.

Qualora nella commissione non venga raggiunto l'accordo o le Camere non approvino il testo proposto dalla Commissione, l'esame della questione controversa viene differito di sette giorni.

Allo scadere di questo termine vengono riesaminate le questioni in merito alle quali non è stato raggiunto l'accordo e qualora neppure dopo due dibattiti consecutivi non si consegua un accordo, l'Assemblea popolare federale viene sciolta e vengono indette le elezioni per la nuova Assemblea.

ART. 39 — L'Assemblea popolare federale risolve le vertenze relative alla competenza tra le Camere in seduta comune di entrambe le Camere.

ART. 40. — Il Consiglio dei produttori può impartire raccomandazioni per la loro attività alle organizzazioni economiche e agli organi statali ed enti autonomi in questioni pertinenti all'economia, al lavoro e alle assicurazioni sociali.

Il Consiglio dei produttori può emanare, nel quadro dei diritti determinati dalla legge, decisioni per l'attività delle organizzazioni economiche, degli organi statali e degli enti autonomi.

ART. 41 — Ogni Camera delibera da sola in merito alla verifica dei mandati dei propri membri.

ART. 42 — Ogni Camera può decidere di sciogliersi prima dello scadere del periodo per il quale l'Assemblea è stata eletta, ma rimane in carica finchè non viene eletta la nuova Camera. La Camera neoeletta si scioglie quando scade il periodo per il quale l'Assemblea è stata eletta.

ART. 43 — Ogni Camera emana il proprio regolamento mentre entrambe le Camere emanano in comune il regolamento per le sedute comuni.

### *b) Diritti particolari dei deputati popolari eletti dagli organi di rappresentanza delle Repubbliche popolari, della Provincia autonoma e regione autonoma*

ART. 44 — Il Consiglio federale lavora quale camera unica, ma i membri di esso eletti dagli organi di rappresentanza delle Repubbliche popolari, della provincia e della regione autonoma hanno diritti particolari determinati con la presente legge.

ART. 45 — I membri del Consiglio federale eletti dagli organi di rappresentanza delle Repubbliche popolari, della provincia e della regione autonoma deliberano separatamente, quale Consiglio delle nazionalità, quando all'ordine del giorno del Consiglio federale si trovi una proposta di modifica della Costituzione o un progetto di piano sociale federale.

ART. 46 — Il Consiglio delle nazionalità delibera separatamente anche quando all'ordine del giorno del Consiglio federale figura un progetto di legge od altro atto che concerna i rapporti fissati dalla Costituzione tra le Repubbliche popolari e la Federazione, qualora lo proponga la maggioranza dei deputati eletti dall'organo di rappresentanza di una Repubblica popolare.

Il Consiglio delle nazionalità esamina in precedenza la questione e decide se dar luogo a una deliberazione separata.

ART. 47 — Qualora il testo di una legge o di altro atto approvato dal Consiglio federale non si accordi con il testo approvato dal Consiglio delle nazionalità, i deputati che costituiscono il Consiglio delle nazionalità terranno seduta separata ed esamineranno nuovamente le questioni controverse, le quali poi verranno nuovamente esaminate dal Consiglio federale. Qualora permanga discordanza tra i due testi,

## Jugoslavia

viene costituita una commissione composta in numero eguale di deputati popolari eletti dal Consiglio federale tra i deputati che non sono membri del Consiglio delle nazionalità e dal Consiglio delle nazionalità tra i suoi membri.

Qualora il Consiglio delle nazionalità continui ad attenersi al testo che si differenzia dal testo approvato dal Consiglio federale, viene sospesa l'ulteriore discussione del progetto di legge o altro atto e la questione controversa non può essere messa all'ordine del giorno dall'Assemblea prima dello scadere di un anno dalla sospensione della discussione.

Qualora il Consiglio delle nazionalità non si accordi con il Consiglio federale in merito al piano sociale federale, la discussione viene differita di due mesi. Nel caso che neppure allo scadere di questo termine venga raggiunto l'accordo, il Consiglio federale si scioglierà.

Fino a che non verrà eletto il nuovo Consiglio federale, si applicherà il piano sociale approvato dal Consiglio dei produttori.

ART. 48 — Il Consiglio delle nazionalità si riunisce separatamente per dare la sua opinione preliminare circa la necessità dell'emanazione di una legge generale federale prima che la legge venga messa all'ordine del giorno dell'Assemblea popolare federale.

Qualora il Consiglio delle nazionalità non sia d'accordo sulla necessità di emanare qualche legge generale federale, tale proposta di legge non può essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ART. 49 — Il regolamento del Consiglio federale contiene anche disposizioni sull'attività del Consiglio delle nazionalità. Queste disposizioni sono valide quando vengono approvate dal Consiglio delle nazionalità in seduta separata.

### *c) Il Presidente dell'Assemblea e i Presidenti dei Consigli*

ART. 50 — L'Assemblea popolare federale elegge dal novero dei deputati il presidente dell'Assemblea, due o più vice-presidenti ed un segretario.

Il presidente, i vice-presidenti ed il segretario vengono eletti per il periodo per il quale è stata eletta l'Assemblea, ma rimangono in carica anche dopo lo scioglimento dell'Assemblea fino alla nuova elezione del presidente, dei vice-presidenti e del segretario.

Il presidente dell'Assemblea rappresenta l'Assemblea, controfirma i decreti di proclamazione delle leggi firmati dal Presidente della Repubblica, presiede le sedute comuni di entrambe le Camere, cura l'applicazione dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e dei suoi Consigli. I vice-presidenti dell'Assemblea sostituiscono il presidente quando questi è impedito di esercitare la funzione di presidente.

Il presidente, o il vice-presidente dell'Assemblea, non può partecipare al dibattito e votare, quando presiede la seduta.

Il segretario dell'Assemblea cura l'amministrazione dell'Assemblea.

ART. 51 — Il Consiglio federale ed il Consiglio dei produttori eleggono per un anno dal novero dei propri membri un presidente, un vice-presidente e tre segretari.

Il Consiglio delle nazionalità elegge per ogni seduta dal novero dei propri membri il presidente, il suo sostituto ed il segretario.

Il presidente del Consiglio presiede le sedute del Consiglio e cura l'applicazione del regolamento.

Il presidente, o vice-presidente del Consiglio, non può partecipare al dibattito e votare quando presiede le sedute.

### *3. - Diritti e doveri dei deputati*

ART. 52 — Ogni deputato ha il diritto di presentare, alla Camera di cui è membro, progetti di legge, di decisioni, di raccomandazioni, di dichiarazioni e di mozioni. I deputati hanno il diritto di presentare anche progetti di decisioni, di raccomandazioni, di dichiarazioni, per la cui emanazione è competente, in seduta comune di entrambe le Camere, l'Assemblea popolare federale.

## Le costituzioni europee

I deputati, che non sono membri dei comitati delle Camere, hanno il diritto di partecipare ai lavori di ogni comitato della Camera di cui sono membri, ma senza diritto di voto.

ART. 53 — Ogni deputato ha il diritto di inoltrare al Consiglio esecutivo federale interrogazioni, alle quali il Consiglio esecutivo federale risponde nella seduta della Camera oppure nella seduta comune di entrambe le Camere o per iscritto.

Il deputato che ha formulato l'interrogazione ha il diritto di proporre alla Camera o all'Assemblea l'apertura del dibattito in merito all'interrogazione presentata.

Ogni deputato ha il diritto di chiedere, attraverso la Camera di cui è membro, spiegazioni ad ogni segretario di Stato. Il segretario di Stato è tenuto a dare le spiegazioni richieste per iscritto, tranne quando la Camera o l'Assemblea non decida che il segretario di Stato le comunichi personalmente nel corso di una seduta.

ART. 54 — I membri del Consiglio federale eletti nei distretti o città, sono tenuti a informare gli elettori della propria attività, dell'attività del Consiglio federale e della Assemblea, direttamente oppure attraverso il Consiglio distrettuale o cittadino del Comitato popolare, del quale sono membri di diritto.

I membri del Consiglio federale eletti dagli organi di rappresentanza delle Repubbliche popolari, della provincia autonoma e della regione autonoma sono tenuti a informare della propria attività, dell'attività dell'Assemblea popolare federale e del Consiglio federale l'organo di rappresentanza che li ha eletti.

Il Consiglio distrettuale o cittadino del Comitato popolare del quale il deputato popolare è membro di diritto, ha facoltà di esigere dal deputato popolare che questi informi il Consiglio federale o l'Assemblea delle sue proposte e opinioni qualora si riferiscano a questioni di competenza del Consiglio federale o dell'Assemblea. Il deputato popolare è tenuto ad esporre tale proposta o opinione.

ART. 55 — I membri del Consiglio dei produttori sono tenuti a informare gli elettori della propria attività, dell'attività del Consiglio dei produttori e dell'Assemblea direttamente o attraverso il Consiglio dei produttori del cui comitato sono membri di diritto.

Il Consiglio dei produttori, del cui Comitato il deputato popolare è membro di diritto, può esigere dal deputato che questi informi il Consiglio dei produttori, o l'Assemblea in merito alla sua proposta o opinione, qualora concerna questioni di competenza del Consiglio dei produttori o dell'Assemblea. Il deputato popolare è tenuto ad esporre tale proposta o opinione.

ART. 56 — I membri del Consiglio federale hanno diritto a una retribuzione mensile fissa.

La funzione dei membri del Consiglio dei produttori è onoraria ed essi hanno diritto al rimborso delle spese dovute all'esercizio della loro funzione di deputato, nonché il diritto al risarcimento del guadagno perduto durante l'esercizio di questa funzione.

ART. 57 — Il deputato popolare non può essere ritenuto responsabile, privato della libertà, nè punito per l'opinione espressa o il voto dato all'Assemblea.

Il deputato non può essere privato della libertà, nè a carico suo può essere intentato procedimento penale senza l'approvazione della Camera cui appartiene, tranne che venga sorpreso in flagrante reato penale, per il quale sia prescritta la pena di carcere duro per un periodo superiore ai cinque anni o una pena più grave. In tal caso l'organo statale che ha privato il deputato della libertà e ha intentato a suo carico il procedimento penale è tenuto ad informare immediatamente del fatto il presidente dell'Assemblea popolare federale, che espone la questione dinanzi alla rispettiva Camera onde decidere se il procedimento dovrà essere proseguito e se dovrà essere mantenuta la privazione di libertà.

Quando la Camera non si trova riunita, il benessere per la privazione di libertà e per l'istruzione e la continuazione di un procedimento penale a carico di un deputato viene dato dalla commissione per i mandati e l'immunità della rispettiva Camera, soggetta a convalida ulteriore della Camera.

ART. 58 — Il deputato popolare non può essere allo stesso tempo funzionario dell'amministrazione statale, nè giudice.

4. - *Le sedute dell'Assemblea.*

ART. 59 — L'Assemblea popolare federale è in sessione continua nel corso del periodo per il quale è stata eletta (legislatura) e svolge la sua attività nelle sedute separate dei Consigli, nelle sedute comuni di entrambe le Camere, nei comitati e nelle commissioni fisse o d'altro genere.

L'Assemblea neoeletta si riunisce al più tardi a distanza di un mese dal giorno delle elezioni.

ART. 60 — Le sedute dei singoli Consigli vengono convocate dal presidente dell'Assemblea popolare federale in base alla decisione del Consiglio stesso, su proposta del presidente del Consiglio o di un Comitato, di un quinto dei membri del Consiglio, del Consiglio esecutivo federale di propria iniziativa, in base alle disposizioni della presente legge. Il presidente dell'Assemblea popolare federale convoca la seduta comune di entrambe le Camere in base alla decisione dell'Assemblea, su proposta di una Camera, o Comitato del Consiglio esecutivo federale di propria iniziativa, in base alle disposizioni della presente legge.

Se il presidente dell'Assemblea non convoca la seduta oppure non la convoca quando ciò è fissato o proposto, l'Assemblea, o il suo Consiglio si riunirà su invito di venti deputati o del Consiglio esecutivo federale.

ART. 61 — I Consigli dell'Assemblea emanano decisioni pienamente valide a maggioranza di voti nelle sedute cui presenzi la maggioranza dei loro membri.

L'Assemblea popolare federale emana, nella seduta comune di entrambe le Camere, decisioni pienamente valide a maggioranza di voti. Per l'emanazione delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dell'una o dell'altra Camera.

Ogni parere sulla concordanza della Costituzione repubblicana nonchè della legge repubblicana e federale con la Costituzione federale è approvato se per esso vota la maggioranza di tutti i membri del Consiglio federale o di entrambe le Camere.

5. - *I comitati e le commissioni.*

ART. 62 — Il Consiglio federale ed il Consiglio dei produttori hanno quali comitati permanenti il comitato legislativo ed il comitato per i mandati e l'immunità.

Ogni Camera può costituire comitati permanenti anche per altre questioni di sua competenza nonchè comitati d'inchiesta ed altri comitati e commissioni per l'attuazione di compiti sociali.

L'Assemblea popolare federale ha una commissione permanente per l'interpretazione delle leggi.

A seconda della necessità si possono costituire anche comitati e commissioni dell'Assemblea popolare federale.

Il Consiglio delle nazionalità può costituire comitati per singole questioni che esso esamina.

ART. 63 — I membri del Comitato esecutivo federale non possono essere membri dei comitati o delle commissioni nè possono essere eletti ad altre cariche fisse in seno alla Camera o Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea non può essere membro di comitato o di commissione.

ART. 64 — I comitati studiano i progetti di legge, esaminano le questioni sollevate dai membri dei comitati e tutte le altre questioni di competenza della Camera e presentano alla Camera le proprie relazioni e proposte.

Prima di essere presentata alla Camera per l'esame, ogni proposta di legge deve essere discussa nei corrispondenti comitati della Camera tranne che la Camera decida che la proposta venga esaminata con procedura d'urgenza.

Ogni membro del comitato ha il diritto di proporre che vengano poste all'ordine del giorno del comitato, o di esporre, nei limiti della competenza del comitato stesso, in occasione del dibattito innanzi al comitato, tutte le questioni che concernono l'applicazione delle leggi, l'attività degli organi statali, enti autonomi ed organizzazioni economiche, oppure altre questioni di interesse generale o che riguardino la circoscrizione elettorale nella quale è stato eletto.

## Le costituzioni europee

Il deputato che non è membro di comitato ha il diritto di sollevare dinanzi a un comitato della Camera di cui è membro questioni di competenza del comitato stesso. Il comitato decide se porre tale questione all'ordine del giorno.

ART. 65 — I comitati possono approvare mozioni e impartire, nell'ambito della loro competenza, raccomandazioni per l'attività degli organi statali, enti autonomi ed organizzazioni economiche.

ART. 66 — I comitati possono richiedere al Consiglio esecutivo federale che questo risponda alle loro richieste e fornisca loro spiegazioni sulla propria attività.

I membri del Consiglio esecutivo federale possono assistere alle sedute dei comitati e partecipare alla discussione, ma senza diritto di decisione.

Il Consiglio esecutivo federale può proporre che all'ordine del giorno della seduta dei comitati vengano poste singole questioni e che i comitati vengano convocati per l'esposizione dell'atteggiamento del Consiglio esecutivo federale in merito a tali questioni. Il comitato può esaminare tali questioni, approvare mozioni e impartire raccomandazioni.

I comitati possono invitare i segretari di Stato, i sottosegretari, i direttori ed altri funzionari ed esperti a rispondere per iscritto o verbalmente a domande e a fornire loro spiegazioni e delucidazioni.

I comitati possono invitare un deputato popolare a informarli in merito alla situazione nella circoscrizione elettorale o nelle organizzazioni economiche che lo hanno eletto.

ART. 67 — I comitati possono effettuare inchieste e interrogatori ed esigere all'uopo da tutti gli organi statali, enti autonomi ed organizzazioni economiche, le presentazioni dei dati, atti e documenti necessari.

ART. 68 — Ogni comitato lavora in base al regolamento da esso stesso emanato, che sarà convalidato dal Consiglio o dall'Assemblea federale popolare.

Ogni comitato elegge un proprio presidente e un proprio segretario.

I comitati di una Camera e i comitati di entrambe le Camere possono, a seconda delle necessità, tenere anche sedute comuni.

ART. 69 — La commissione per l'interpretazione delle leggi ha il diritto di dare interpretazioni vincolanti delle leggi federali.

Possono presentare le proposte per l'interpretazione delle leggi: ogni deputato popolare, ogni comitato della Camera, il Consiglio esecutivo federale, il Tribunale supremo federale ed il Consiglio esecutivo delle Repubbliche popolari.

La commissione presenta le interpretazioni vincolanti alle competenti Camere per la successiva convalida.

La commissione esamina le proposte presentate all'Assemblea in merito alla concordanza tra la legge federale e repubblicana e la Costituzione federale e presenta una relazione motivata alle Camere.

La commissione per l'interpretazione delle leggi è costituita da nove membri eletti dal novero dei deputati popolari dell'Assemblea in seduta comune di entrambe le Camere.

La commissione per l'interpretazione delle leggi rimane in carica anche dopo lo scioglimento dell'Assemblea fino all'elezione della nuova Assemblea.

### B) *Gli organi esecutivi dell'Assemblea popolare federale.*

ART. 70 — La funzione di rappresentare la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, quale Stato, la tutela dell'esecuzione delle leggi, il controllo sull'attività dell'amministrazione federale e altri affari esecutivi di competenza della Federazione vengono affidati dall'Assemblea popolare federale al Presidente della Repubblica e al Consiglio esecutivo federale.

#### 1. - *Il Presidente della Repubblica.*

ART. 71 — Il Presidente della Repubblica:

1° rappresenta la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia all'interno e nei rapporti internazionali;

2° promulga le leggi;

## Jugoslavia

3° rilascia i documenti di ratifica dei trattati internazionali e di altri accordi;  
4° nomina e revoca gli ambasciatori e ministri plenipotenziari della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia;

5° riceve le lettere credenziali e di revoca dei rappresentanti diplomatici stranieri presso di lui accreditati;

6° assegna onorificenze e titoli onorifici.

ART. 72 — Il Presidente della Repubblica è presidente del Consiglio esecutivo federale.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di non dar corso all'esecuzione di atti del Consiglio esecutivo federale sui quali non è d'accordo ma è tenuto in tal caso a sottoporre immediatamente la questione controversa all'Assemblea popolare federale perchè decida in proposito. In tal caso il presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare immediatamente la seduta dell'Assemblea.

ART. 73 — Il Presidente della Repubblica è comandante supremo delle forze armate.

Il Presidente della Repubblica nomina, promuove ed esonera i generali e gli ammiragli nonchè gli altri ufficiali e dirigenti militari designati dalla legge.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio della difesa nazionale, il quale cura la organizzazione e la mobilitazione dell'economia e delle forze del paese per i fabbisogni della difesa nazionale.

Il Consiglio esecutivo federale nomina i membri del Consiglio della difesa nazionale su proposta del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio esecutivo federale stabilisce con sua ordinanza l'organizzazione del Consiglio della difesa nazionale.

ART. 74 — Il Presidente della Repubblica viene eletto dal novero dei membri della Assemblea federale popolare.

La neoeletta Assemblea elegge il Presidente della Repubblica nella prima seduta comune di entrambe le Camere.

Possono proporre la candidatura a Presidente della Repubblica venti deputati popolari.

L'elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata per votazione segreta.

Presidente della Repubblica viene eletto quel candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti sul numero complessivo di tutti i deputati popolari.

Immediatamente dopo l'elezione il Presidente della Repubblica presta giuramento dinanzi all'Assemblea popolare nella seduta comune di entrambe le Camere.

ART. 75 — Il Presidente della Repubblica svolge le sue funzioni in base e nel quadro della Costituzione e delle leggi.

ART. 76 — Il Presidente della Repubblica risponde della propria attività alla Assemblea popolare federale.

Il Presidente della Repubblica presenta all'Assemblea popolare federale la relazione sull'attività del Consiglio esecutivo federale ed è responsabile, assieme agli altri membri, dell'attività del Consiglio esecutivo federale.

ART. 77 — Il Presidente della Repubblica viene eletto per il periodo per cui è stata eletta l'Assemblea popolare federale, ma l'Assemblea lo può esonerare anche prima dello scadere di questo periodo.

Il Presidente della Repubblica rimane in carica dopo lo scioglimento dell'Assemblea popolare federale fino alla nuova elezione del Presidente della Repubblica.

ART. 78 — Il Presidente della Repubblica non partecipa alle votazioni della Assemblea popolare federale.

In caso di assenza o di un periodo piuttosto lungo di malattia, il Presidente della Repubblica è sostituito da uno dei vice-presidenti del Consiglio esecutivo federale designato dal Consiglio stesso.

2. - Il Consiglio esecutivo federale.

ART. 79 — Il Consiglio esecutivo federale:

1° Cura l'esecuzione delle leggi federali, del piano sociale federale, del bilancio federale e degli altri atti dell'Assemblea federale popolare ed emana disposizioni e prende misure ai fini della loro esecuzione; prende misure ai fini della esecuzione di affari di esclusiva competenza della Federazione; esercita il controllo generale sull'applicazione delle leggi federali;

2° Stabilisce il progetto del piano sociale federale e del bilancio federale e li presenta all'Assemblea; redige e presenta le proposte di legge;

3° Stabilisce le direttive per l'attività degli organi federali dell'amministrazione;

4° Proclama la mobilitazione generale e lo stato di guerra in caso di attacco armato contro la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia o in caso di necessità di esecuzione immediata degli obblighi internazionali; proclama lo stato di emergenza generale in caso di pericolo di guerra; emana decreti con vigore di legge in merito alle misure indispensabili durante lo stato di emergenza, di mobilitazione e di guerra;

5° Ratifica i trattati internazionali e altri accordi internazionali, la cui ratifica non è di competenza dell'Assemblea;

6° Stabilisce l'organizzazione degli organi federali dell'amministrazione e prende misure per il miglioramento della loro attività; abolisce e annulla le disposizioni degli organi federali dell'amministrazione che sono in contrasto con la legge e con le disposizioni del Consiglio esecutivo federale;

7° Fonda imprese ed enti autonomi di interesse generale per tutto il paese; stabilisce il settore d'attività e le basi dell'organizzazione degli enti autonomi che esso fonda; determina, nel quadro delle competenze della Federazione, i principi generali per l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'amministrazione statale e degli enti autonomi;

8° Dispone dei fondi di riserva statali;

9° Nomina ed esonera i segretari di Stato e i vice-segretari, il governatore della Banca popolare della R.F.P.J., il Pubblico Ministero federale, l'avvocato di Stato federale e gli altri funzionari superiori;

10° Emanava le disposizioni per lo scioglimento dell'Assemblea e del Consiglio federale nei casi di disaccordo delle Camere e dei Consigli; indice le elezioni per l'Assemblea popolare federale; cura la pubblicazione delle leggi federali e delle altre disposizioni;

11° Accorda la grazia in conformità all'apposita legge;

12° Cura l'unità dell'amministrazione della giustizia e dell'esecuzione degli affari di collaborazione giuridica internazionale;

13° Svolge le altre funzioni stabilite dalla legge federale.

Il Consiglio esecutivo federale può esporre ogni questione di sua competenza dinanzi all'Assemblea popolare federale e richiedere un esame e una decisione in merito ad essa.

ART. 80 — Il Consiglio esecutivo federale svolge gli affari in base e nel quadro della Costituzione federale e delle leggi.

ART. 81 — Il Consiglio esecutivo federale può emanare regolamenti per l'esecuzione delle leggi, mentre per l'esecuzione di altri affari di sua competenza può emanare decisioni e istruzioni.

Il Consiglio esecutivo federale può emanare disposizioni per l'esecuzione della legge generale soltanto quando questo lo autorizzi espressamente.

Il Consiglio esecutivo federale emana le norme sulla propria organizzazione e funzionamento che presenta per la convalida all'Assemblea.

Il Presidente della Repubblica firma le ordinanze.

ART. 82 — Il Consiglio esecutivo federale è composto da trenta a quarantacinque membri eletti fra i deputati popolari del Consiglio federale.

La neo-eletta Assemblea popolare federale elegge il Consiglio esecutivo federale nella prima seduta comune di entrambe le Camere.

Venti deputati popolari possono proporre le candidature a membri del Consiglio esecutivo federale.

## Jugoslavia

Nel Consiglio esecutivo federale deve essere rappresentata ogni Repubblica popolare.

I presidenti dei Consigli esecutivi delle Repubbliche popolari sono, per la loro carica, membri del Consiglio esecutivo federale.

ART. 83 — Il Consiglio esecutivo federale ha due o più vice-presidenti.

Il Consiglio esecutivo federale elegge i vice-presidenti nel novero dei propri membri e ha facoltà di esonerarli.

ART. 84 — Il Consiglio esecutivo federale risponde della propria attività alla Assemblea popolare federale. Il Consiglio esecutivo federale viene eletto per il periodo per il quale è stata eletta l'Assemblea popolare federale, ma l'Assemblea può esonerare l'intero Consiglio o singoli suoi membri anche prima dello scadere di questo periodo.

Il Consiglio esecutivo federale rimane in carica anche dopo lo scioglimento dell'Assemblea fino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 85 — Il Consiglio esecutivo federale è tenuto a informare l'Assemblea popolare della propria attività.

L'Assemblea può esigere in ogni momento che il Consiglio esecutivo federale le presenti una relazione sulla propria attività, oppure in merito a singole questioni di sua competenza.

L'Assemblea esamina la relazione del Consiglio esecutivo federale e può emanare, in base a tale disamina, delle risoluzioni e impartire raccomandazioni.

Qualora, nel corso della sua disamina, l'Assemblea ritenga che qualche atto del Consiglio esecutivo federale non sia in concordanza con la legge, può annullarlo.

L'Assemblea può esercitare questi diritti nella seduta comune di entrambe le Camere, oppure nella seduta di una Camera, soltanto qualora questa Camera sia esclusivamente competente per determinate questioni.

ART. 86 — Il Consiglio esecutivo federale risolve nelle sue sedute gli affari di sua competenza.

Il Consiglio esecutivo federale delibera a maggioranza di voti.

ART. 87 — Il Consiglio esecutivo federale può creare, tra i propri membri, comitati e commissioni per l'esame di singole questioni e per la preparazione di proposte di legge, di regolamenti e di altri atti, nonchè per l'emaneazione di decisioni in determinati affari di competenza del Consiglio.

ART. 88 — Il Consiglio esecutivo federale elegge il segretario nel novero dei propri membri.

Il segretario si occupa dell'amministrazione del Consiglio esecutivo federale e svolge altri compiti per i quali è autorizzato dal Consiglio.

ART. 89 — Il Consiglio esecutivo federale può sospendere l'esecuzione di regolamenti o di altri atti dei Consigli esecutivi delle Repubbliche popolari qualora siano in contrasto con una legge o un regolamento federale.

Il Consiglio esecutivo della Repubblica popolare può sottoporre, per la decisione, la questione controversa all'Assemblea popolare federale.

Il Consiglio esecutivo federale può richiedere al Consiglio esecutivo di una Repubblica popolare l'abolizione o l'annullamento dell'atto dell'organo repubblicano dell'amministrazione, che sia contrario alle disposizioni federali.

### C) L'amministrazione federale.

ART. 90 — Per l'esecuzione immediata di determinati affari esecutivi di competenza della Federazione si costituiscono segretariati, direzioni autonome, istituzioni amministrative ed altri organi autonomi dell'amministrazione.

Gli organi federali dell'amministrazione applicano direttamente le leggi ed altri atti dell'Assemblea popolare federale, i regolamenti ed altri atti del Consiglio esecutivo federale quando la loro esecuzione è affidata alla competenza della Federazione.

Con la legge federale generale l'esecuzione immediata delle leggi federali può essere affidata agli organi federali dell'amministrazione soltanto quando lo richieda l'interesse generale di tutte le Repubbliche popolari. Nell'esecuzione immediata

## Le costituzioni europee

delle leggi gli organi federali dell'amministrazione adottano atti amministrativi, intraprendono atti amministrativi ed emanano disposizioni per le quali sono autorizzati.

ART. 91 — Gli organi federali dell'amministrazione espletano gli affari di propria competenza in base e nel quadro delle leggi e delle disposizioni del Consiglio esecutivo federale e in accordo con le direttive del Consiglio stesso.

Gli organi federali dell'amministrazione espletano questi affari in maniera autonoma nel quadro delle competenze loro accordate.

ART. 92 — I segretariati statali vengono creati per l'espletamento delle attività di uno o più rami dell'amministrazione di competenza della Federazione.

I segretariati federali di Stato sono:

- il segretariato per gli affari esteri,
- il segretariato per gli affari della difesa nazionale,
- il segretariato per gli affari interni,
- il segretariato per gli affari dell'economia nazionale,
- il segretariato per gli affari del bilancio e per l'amministrazione statale.

I segretariati vengono creati, fusi e aboliti per legge.

ART. 93 — Le direzioni autonome, le istituzioni amministrative e gli altri organi autonomi dell'amministrazione statale vengono creati per l'espletamento di determinate attività amministrative di competenza della Federazione.

Le direzioni autonome, le istituzioni amministrative e gli altri organi federali autonomi dell'amministrazione vengono creati mediante ordinanze.

ART. 94 — A capo dei segretariati di Stato stanno i segretari di Stato che esercitano in modo autonomo i poteri accordati ai segretariati statali dalla legge e dalle disposizioni del Consiglio esecutivo federale.

Il Consiglio esecutivo federale nomina tra i propri membri il segretario per gli affari esteri ed il segretario per gli affari della difesa nazionale.

I segretari di Stato rispondono della propria attività al Consiglio esecutivo federale.

ART. 95 — Il segretario di Stato ha il diritto di emanare regolamenti, ordinanze e istruzioni per l'esecuzione di ordinanze e di altre disposizioni del Consiglio esecutivo federale. Il segretario di Stato può emanare regolamenti, ordinanze e istruzioni per l'esecuzione delle leggi soltanto in base ad apposita autorizzazione legislativa.

Per legge può venir stabilito l'obbligo del segretario di Stato di presentare singoli regolamenti e ordinanze al Consiglio esecutivo federale per il consenso preliminare.

Il segretario di Stato ha il diritto e il dovere di additare al Consiglio esecutivo federale, nel quadro delle competenze del segretario di Stato, gli atti degli organi repubblicani dell'amministrazione che sono in contrasto con la legge federale e con altre disposizioni e di proporre al Consiglio esecutivo federale l'adozione delle misure del caso per le quali il Consiglio è autorizzato.

Il segretario di Stato ha il diritto di annullare o abrogare, nel quadro delle proprie competenze, gli atti legali dei corrispondenti organi repubblicani dell'amministrazione emanati in affari di esclusiva competenza della Federazione e la cui esecuzione è trasferita, con legge o ordinanza federale, agli organi repubblicani.

ART. 96 — A capo delle direzioni autonome, delle istituzioni amministrative e degli altri organi federali dell'amministrazione possono venir nominati direttori ed altri funzionari, che esercitano in modo autonomo i poteri accordati a questi organi dell'amministrazione.

Il Consiglio esecutivo federale può trasmettere a questi funzionari poteri particolari accordati ai segretari di Stato soltanto quando a ciò sia autorizzato per legge.

Nei segretariati di Stato possono essere nominati uno o più sottosegretari. Il segretario di Stato può delegare al sottosegretario singoli suoi poteri col benestare del Consiglio esecutivo federale.

Per legge e con disposizione del Consiglio esecutivo federale i funzionari dirigenti nelle amministrazioni statali e negli altri organi statali possono essere autorizzati ad emanare decisioni in determinati affari.

## Jugoslavia

ART. 97 — Il Consiglio esecutivo federale è tenuto a presentare ai competenti comitati delle Camere, perchè diano il loro benestare, i progetti delle proprie disposizioni relative alla creazione e alle modifiche organizzative degli organi della amministrazione statale, che comportano spese non previste nel bilancio o che debbano venire coperte dalle riserve del bilancio.

ART. 98 — Avverso gli atti dei segretariati di Stato e degli altri organi autonomi dell'amministrazione statale si può intentare causa dinanzi al tribunale in conformità alle disposizioni di una legge apposita.

Avverso gli atti dei segretariati statali e degli altri organi federali autonomi dell'amministrazione emanati in prima istanza su argomenti da cui è escluso il contenzioso amministrativo, si può inoltrare ricorso al Consiglio esecutivo federale qualora per legge o con ordinanza non sia stabilito che il ricorso debba essere presentato ad altro organo statale.

ART. 99 — I funzionari degli organi federali dell'amministrazione rispondono del danno che essi arrecano allo Stato con la propria attività contraria alla legge.

Lo Stato risponde del danno che i funzionari arrecano con la loro attività contraria alla legge ai cittadini o alle persone giuridiche. Lo Stato ha il diritto al risarcimento da parte del funzionario che ha commesso il danno con la sua attività contraria alla legge.

Le disposizioni dei capoversi precedenti vigono anche per quanto riguarda la responsabilità del Presidente della Repubblica e dei membri del Consiglio esecutivo federale.

### III

#### *Disposizioni di principio relative agli organi delle Repubbliche popolari.*

ART. 100 — L'Assemblea popolare della Repubblica è la rappresentante della sovranità popolare ed il massimo organo statale della Repubblica popolare.

ART. 101 — I diritti della Repubblica popolare vengono esercitati dalla Assemblea popolare repubblicana direttamente ed attraverso il Consiglio esecutivo quale proprio organo esecutivo. Determinate attività esecutive vengono esercitate dagli organi dell'amministrazione repubblicana in base alle direttive e sotto il controllo del Consiglio esecutivo.

ART. 102 — L'Assemblea popolare della Repubblica esercita i propri diritti e doveri in base e nel quadro della Costituzione federale, della Costituzione repubblicana e delle leggi federali.

ART. 103 — L'Assemblea popolare della Repubblica viene eletta per un periodo di quattro anni.

ART. 104 — L'Assemblea popolare della Repubblica è composta da due Camere: il Consiglio repubblicano e il Consiglio dei produttori. Costituiscono il Consiglio repubblicano i deputati eletti dai cittadini nei distretti e nelle città in base a suffragio generale, uguale, segreto e diretto.

Costituiscono il Consiglio dei produttori i deputati eletti dai produttori occupati nella produzione, nei trasporti e nel commercio, proporzionalmente alla partecipazione dei settori economici alla produzione sociale complessiva della Repubblica popolare.

ART. 105 — Il Consiglio repubblicano ed il Consiglio dei produttori partecipano, su piede di parità, alle deliberazioni sulla modifica della Costituzione repubblicana, alla determinazione del piano sociale e del bilancio repubblicano, nonché all'emanazione di leggi ed altri atti nel settore dell'economia, del lavoro e delle assicurazioni sociali.

L'elezione del Consiglio esecutivo degli altri organi statali viene effettuata in seduta comune di entrambe le Camere.

ART. 106 — La funzione di rappresentare la Repubblica popolare, la tutela dell'esecuzione delle leggi, il controllo sull'attività dell'amministrazione repubblicana, il controllo per quanto concerne la legalità del lavoro dei Comitati popolari

## Le costituzioni europee

ed altri affari esecutivi di competenza della Repubblica popolare vengono affidati dall'Assemblea popolare al Consiglio esecutivo.

ART. 107 — Il Consiglio esecutivo svolge i compiti di sua competenza in base e nel quadro della Costituzione federale e repubblicana, delle leggi federali e repubblicane, nonché delle ordinanze federali.

L'Assemblea popolare della Repubblica elegge nel Consiglio esecutivo da 15 a 30 deputati popolari tratti dai membri del Consiglio repubblicano.

ART. 108 — A capo del Consiglio esecutivo si trova un presidente.

Il presidente del Consiglio esecutivo rappresenta il Consiglio, presiede le sue sedute e firma le ordinanze di Consiglio.

Il presidente del Consiglio esecutivo ha diritto di non dar corso all'esecuzione di atti del Consiglio esecutivo con i quali non è d'accordo, ma è tenuto ad esporre immediatamente la questione controversa dinanzi all'Assemblea popolare della Repubblica perché prenda una decisione.

ART. 109 — Il Consiglio esecutivo risponde della propria attività all'Assemblea popolare della Repubblica. Il Consiglio esecutivo ha il diritto di emanare regolamenti per l'esecuzione delle leggi repubblicane, nonché decisioni ed istruzioni per l'esecuzione di altri compiti fissati con la Costituzione repubblicana e le leggi federali e repubblicane. Il Consiglio esecutivo può emanare disposizioni soltanto se è all'uopo autorizzato da leggi o ordinanze federali.

ART. 110 — Per l'esecuzione diretta di determinati compiti esecutivi di competenza della Repubblica popolare vengono costituiti segretariati di Stato repubblicani ed altri organi repubblicani dell'amministrazione, nonché consigli ai quali partecipano i rappresentanti delle istituzioni autonome, delle organizzazioni sociali e i cittadini.

Gli organi dell'amministrazione repubblicana rispondono della loro attività al Consiglio esecutivo.

ART. 111 — Gli organi dell'amministrazione repubblicana svolgono le attività di propria competenza in base e nel quadro delle leggi federali e repubblicane, delle disposizioni del Consiglio esecutivo federale e del Consiglio esecutivo della Repubblica popolare, nonché delle disposizioni degli organi federali dell'amministrazione federale emanate nel quadro delle competenze della Federazione.

Gli organi dell'amministrazione repubblicana applicano direttamente le leggi repubblicane e le disposizioni del Consiglio esecutivo della Repubblica popolare quando la loro esecuzione è affidata dalla Costituzione repubblicana o da legge apposita alla competenza degli organi dell'amministrazione repubblicana. Gli organi dell'amministrazione repubblicana applicano direttamente le leggi federali e le disposizioni del Consiglio esecutivo federale e degli organi federali dell'amministrazione quando la loro esecuzione è affidata, con legge o ordinanza federale, alla competenza degli organi dell'amministrazione repubblicana.

I comitati popolari applicano direttamente, fatta eccezione per le disposizioni la cui esecuzione è affidata alla competenza degli organi dell'amministrazione federale o repubblicana, le leggi federali o repubblicane ed altre disposizioni.

ART. 112 — La Repubblica popolare emana in modo autonomo la propria legge costituzionale in conformità ai principi della presente legge.

## IV

### *Organi della Provincia e della Regione autonoma*

ART. 113 — Sono assicurati i diritti alla autonomia della provincia autonoma della Vojvodina e della regione autonoma del Kosovo-Metohja.

I diritti alla autonomia della provincia autonoma vengono fissati dalla Costituzione della Repubblica popolare di Serbia.

L'Assemblea popolare provinciale è il massimo organo del potere della provincia autonoma.

## Jugoslavia

Il Comitato popolare regionale è il massimo organo della regione autonoma. L'Assemblea provinciale è costituita dal Consiglio provinciale e dal Consiglio dei produttori, mentre il Comitato popolare regionale è costituito dal Consiglio regionale e dal Consiglio dei produttori.

ART. 114 — Con la legge costituzionale della Repubblica popolare di Serbia vengono stabilite, in conformità ai principi della presente legge, le basi dell'organizzazione e le competenze degli organi del potere della provincia autonoma della Vojvodina e della regione autonoma del Kosovo-Metohja.

La provincia autonoma e la regione autonoma emanano in modo autonomo i propri statuti con i quali, in conformità alla Costituzione della Repubblica popolare di Serbia, stabiliscono l'organizzazione e le competenze dei propri organi.

### *Disposizioni conclusive*

ART. 115 — Con il giorno dell'entrata in vigore della presente legge cessano di aver vigore i capitoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XV della Costituzione della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia del 31 gennaio 1946 nonché le disposizioni della Costituzione, delle leggi ed altre disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno della sua proclamazione alla seduta comune di entrambe le Camere dell'Assemblea popolare della RFPJ, mentre la sua attuazione verrà effettuata in base alle disposizioni di una legge apposita.

**Boris Mirkine - Guetzévitch**

# **LE COSTITUZIONI EUROPEE**

1954  
EDIZIONI DI COMUNITÀ  
MILANO